

Pubblicato il 19/01/2024

N. ____/2024 REG.PROV.COLL.
N. ____/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'**avvocato Claudia Caradonna**, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

Direzione generale per il personale militare;

Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2023, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 862 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

- della graduatoria finale di merito dei candidati idonei, approvata con il predetto decreto, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS- del ____ 2023;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “*elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. “in atto: note di ...; elementi di...”)*”, nonché nella parte in cui, alla lettera S), n. 5), dispone che siano causa di esclusione: “*le malattie croniche (...) Rientrano in questa fattispecie: - il cheratocono di qualsiasi grado (...)*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell’articolo 12, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati*”, nonché dell’articolo 12, comma 7, lett. b), n. 3), del bando di concorso, nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate in tale comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;
 - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 816 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 19, 63, comma 4, e 66 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 816 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri – perché il candidato: (i) è stato riscontrato affetto da *“CONTENUTA CHERATOCONO IN OO (LETTERA S PUNTO 5), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante «Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»*”; (ii) *“ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE D’ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA”*;

- il ricorrente ha allegato l’insussistenza delle cause di non idoneità rilevate dalla Commissione operante in sede concorsuale, producendo documentazione medica;

Ritenuta l’opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli articoli 19 e 66 cod. proc. amm., secondo le modalità di seguito indicate:

- a. della verifica è incaricato il Collegio medico legale della difesa, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione;
- b. l’Amministrazione resistente fornirà all’Organo incaricato la occorrente documentazione, contenente le regole tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- c. l’Organo incaricato della verifica provvederà ad accertare quali siano le condizioni dell’apparato oculare e del sistema psichico del ricorrente e se il candidato sia affetto dalle cause di non idoneità indicate nel provvedimento impugnato;

- d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore, nonché di un proprio consulente tecnico, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;
- e. la relazione sulla verifica compiuta, unitamente al verbale eventualmente redatto, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione entro il 7 marzo 2024;
- Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del ____2024;
- Ritenuto che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, la camera di consiglio del ____ 2024.

Rinvia la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché all'Organo incaricato della verifica.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.